

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE A SEGUITO DELLA
VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI E DI ORDINANZE
DEL COMUNE
(art. 7/bis Decreto Legislativo
n. 267/2000)**

Allegato alla delibera C.C. n. 58 del 04.07.2003

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità, per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali, definite in ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi, laddove non sia prevista una sanzione specifica in altre disposizioni di legge nazionali o regionali.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere integrativa di altra sanzione prevista per la medesima violazione dal legislatore nazionale o regionale operando, il presente regolamento, per tutte le ipotesi residuali connesse a violazioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi, per i quali non sia ipotizzata in altra legge regionale o nazionale, una sanzione alla violazione regolamentare.

Art. 2 - APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 3/2003

1. Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e ordinanze del Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Non possono essere applicate sanzioni accessorie, salvo quelle espressamente previste dagli artt. 13 e 20 della Legge n. 689/1981.

Art. 3 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 4 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI A FRONTE DI REITERAZIONE DI ILLECITI

1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall'art. 2 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un'ordinanza del Sindaco o del Responsabile del Servizio compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente art. 2 per le violazioni di disposizioni di regolamenti comunali e per violazioni di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Servizio.
3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni, discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 24.11.1981, n. 689.
4. L'accertamento e la valutazione di situazioni inerenti la commissione e la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di precetti di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizio con riferimento a quanto dettato dai precedenti commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 24.11.1981, n. 689.
5. Le valutazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere riportate sinteticamente nelle motivazioni dell'atto di accertamento.

Art. 5 - ORDINANZA - INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza all'irrogazione della sanzione è attribuita ai Responsabili di Servizio, competenti per materia, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decr. Legisl. vo n. 267/2000.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a tutte le violazioni di norme dei regolamenti e ordinanze del Comune di Colico con il limite indicato dall'art. 1 del presente regolamento, sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge ordinaria.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24.10.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.